

Testo coordinato delle integrazioni e modifiche apportate con la deliberazione 128/2017/R/eel

Deliberazione 27 ottobre 2011 - ARG/elt 149/11

Attuazione dell'articolo 20 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 maggio 2011, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 ottobre 2011

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge n. 296/06);
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge n. 244/07);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 28 luglio 2005, come integrato e modificato dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 6 febbraio 2006;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 19 febbraio 2007, recante “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 2 marzo 2009, recante “Disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 6 agosto 2010, recante “Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 maggio 2011, recante “Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici” (di seguito: decreto interministeriale 5 maggio 2011);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07;
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 90/07;
- il Testo integrato delle Disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 (Testo Integrato delle Connessioni Attive o TICA);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 12 gennaio 2009, ARG/elt 1/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 1/09);
- il Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento, Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09;
- la deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2010, ARG/elt 4/10;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 124/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 124/10);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 125/10;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 20 ottobre 2010, ARG/elt 181/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 181/10);
- la deliberazione dell’Autorità 3 dicembre 2010, ARG/elt 225/10;
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2011, ARG/elt 148/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 148/11);
- il documento per la consultazione 7 luglio 2011, DCO 25/11 (di seguito: DCO 25/11) e le osservazioni pervenute.

Considerato che:

- l’articolo 20 del decreto interministeriale 5 maggio 2011 prevede che:
“Con uno o più provvedimenti emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas aggiorna ed integra, laddove necessario, i provvedimenti già emanati. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede inoltre a:
 - a) *determinare le modalità con le quali le risorse per l’erogazione delle tariffe incentivanti, nonché per la gestione delle attività previste dal presente decreto, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell’energia elettrica;*
 - b) *aggiornare i provvedimenti relativi all’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta, prevedendo che la responsabilità di tale servizio sia, in ogni caso, posta in capo ai gestori di rete cui gli impianti risultano essere collegati;*

- c) *determinare le modalità con le quali sono remunerate le attività di certificazione di fine lavori eseguite dai gestori di rete in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, nonché quelle di cui alla lettera b);*
- d) *aggiornare ed integrare i propri provvedimenti in materia di connessione alla rete elettrica con particolare riguardo all'applicazione dell'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei casi in cui il mancato rispetto dei tempi per la connessione da parte del gestore di rete comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante, ferma restando il potere di eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della medesima legge”;*
- il decreto interministeriale 5 maggio 2011, nell'introdurre il quarto conto energia fotovoltaico, a differenza di quanto previsto dai precedenti decreti di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, ha già stabilito le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle tariffe incentivanti;
- con il DCO 25/11, in relazione alla sopra richiamata lettera a), l'Autorità ha proposto di:
 - aggiornare l'articolo 56, comma 56.2, del TIT, ricomprendendo, tra gli oneri coperti dal Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, anche gli oneri sostenuti dalla società Gestore dei Servizi Energetici Spa (di seguito: GSE) al fine di erogare le tariffe incentivanti previste dal decreto interministeriale 5 maggio 2011, nonché per la gestione delle attività previste dal medesimo decreto;
 - intervenire, con riferimento alle diverse attività in capo al GSE, definendo alcuni criteri su due aspetti che riguardano anche l'operato dell'Autorità:
 - i. la predisposizione dell'anagrafica unica per gli impianti fotovoltaici di cui all'articolo 22, commi 7 e 8, del decreto interministeriale 5 maggio 2011. In particolare, l'Autorità, al fine di garantire l'univocità e l'unidirezionalità dei flussi informativi oltre che il contenimento dei costi in capo ai clienti finali, ha proposto che le attività relative alla registrazione delle anagrafiche si basino (per quanto possibile) sulla già esistente anagrafica GAUDÌ, con eventuali modifiche al fine di ottimizzare la gestione dei flussi necessari al corretto svolgimento delle attività in capo al GSE. Ciò poiché appare opportuno che solo i costi attribuibili alla soluzione più efficiente siano posti in capo alla componente tariffaria A3. Peraltro l'anagrafica GAUDÌ non ha esclusivamente la funzione di censire tutti gli impianti di produzione di energia, ma riveste un ruolo fondamentale ed imprescindibile per il corretto svolgimento del processo di connessione e di abilitazione al mercato degli impianti, nonché del successivo svolgimento dei mercati stessi e del relativo monitoraggio – funzioni, queste ultime, che non rientrano tra le competenze del GSE (per maggiori dettagli si rimanda al DCO 25/11);
 - ii. la commercializzazione dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete da impianti fotovoltaici che entreranno in esercizio dall'1 gennaio 2013 a cui verrà riconosciuta la tariffa fissa onnicomprensiva. In particolare, l'Autorità ha proposto le modalità con le quali tale energia, che verrà commercialmente ritirata dal GSE, debba essere collocata da quest'ultimo sul mercato, precisando quindi quali costi debbano permanere in capo alla componente tariffaria A3. Tali modalità sono sostanzialmente analoghe a quelle già previste con la deliberazione ARG/elt 1/09 nel caso delle tariffe fisse onnicomprensive

definite in attuazione dell'articolo 2, comma 153, della legge n. 244/07 e dell'articolo 1, comma 382ter, della legge n. 296/06;

- con il DCO 25/11, in relazione alla sopra richiamata lettera b), l'Autorità ha proposto:
 - di rimandarne la piena attuazione ad un successivo provvedimento in materia di regolazione del servizio di misura dell'energia prodotta, immessa e/o prelevata, poiché la definizione delle responsabilità del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta ha delle implicazioni anche su altri aspetti della regolazione. Ciò rende opportuno il coordinamento con la più generale revisione della regolazione del servizio di misura per il nuovo periodo regolatorio 2012-2015;
 - che la responsabilità dell'installazione e della manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta, nel caso di impianti di potenza superiore a 20 kW, rimanga in capo al produttore, confermando che la responsabilità della raccolta, validazione e registrazione della misura sia posta in capo ai gestori di rete. Ciò comunque presuppone che le apparecchiature di misura installate siano teleleggibili dai gestori di rete;
 - che, qualora vi siano difficoltà di installazione dei misuratori, la misura dell'energia elettrica prodotta sia determinata sulla base di algoritmi che tengano conto delle perdite di linea e di trasformazione, partendo dalla misura dell'energia elettrica immessa o da dati di misura dell'energia elettrica rilevati in punti diversi da quelli a cui deve essere riferita la misura dell'energia elettrica prodotta;
- con il DCO 25/11, in relazione alla sopra richiamata lettera c), l'Autorità ha proposto:
 - di definire un corrispettivo convenzionale, in capo ai soggetti responsabili degli impianti di produzione oggetto delle attività di certificazione, differenziato per scaglioni di potenza dell'impianto fotovoltaico;
 - che il corrispettivo convenzionale sia versato dal soggetto che richiede la connessione (che può coincidere con il soggetto responsabile ai fini dell'incentivazione prevista dal decreto interministeriale 5 maggio 2011) all'atto dell'invio al gestore di rete della comunicazione di completamento della realizzazione dell'impianto di produzione;
 - che il gestore di rete, qualora non effettui la verifica prevista dal decreto interministeriale 5 maggio 2011 entro i 30 giorni previsti dal decreto interministeriale 5 maggio 2011, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, sia tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- con il DCO 25/11, in relazione alla sopra richiamata lettera d), l'Autorità ha proposto di non definire nuovi indennizzi, confermando la validità, su tale punto, della deliberazione ARG/elt 181/10, fatte salve modifiche derivanti dall'esito del contenzioso tuttora pendente presso il Tar Lombardia, in quanto tale regolazione già esistente è compatibile con il nuovo dettato normativo;
- nell'ambito della consultazione è emerso che:
 - con l'unica eccezione del GSE, i soggetti interessati concordano con la previsione dell'Autorità di un'unica anagrafica centralizzata coincidente con il sistema GAUDÌ in fase di predisposizione da parte della società Terna Spa (di seguito: Terna), in quanto esso contiene le informazioni necessarie al censimento degli impianti fotovoltaici, di cui all'articolo 22, commi 7 e 8, del decreto interministeriale 5 maggio 2011. Alcuni dei predetti soggetti, pur concordando

con la proposta dell'Autorità, osservano tuttavia che il GAUDÌ nella sua configurazione attuale si presenta ancora incompleto, non essendo sviluppate tutte le funzionalità necessarie ad ottemperare alle finalità previste dal TICA;

- i soggetti interessati non ritengono necessarie ulteriori disposizioni da parte dell'Autorità riguardo le modalità per la commercializzazione dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete da impianti fotovoltaici che entreranno in esercizio dall'1 gennaio 2013 a cui verrà riconosciuta la tariffa fissa onnicomprensiva, rispetto a quelle già previste dalla deliberazione ARG/elt 1/09;
- la maggior parte dei soggetti interessati (ad eccezione dei gestori di rete) ritiene opportuno lasciare in capo ai produttori la responsabilità dell'installazione e della manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta, nel caso di impianti di potenza superiore a 20 kW; alcuni sostengono che sia opportuno mantenere l'opzione di delegare tale responsabilità ai gestori di rete. Diversamente, i gestori di rete ritengono preferibile che, almeno sulle reti di distribuzione, la responsabilità dell'installazione e della manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta sia in capo al medesimo soggetto incaricato della raccolta del dato di misura: ciò al fine di garantire una maggiore sicurezza nella gestione dei dati di misura da cui deriva l'erogazione di incentivi e ridurre le problematiche legate alla teleleggibilità delle apparecchiature di misura;
- tutti richiedono di approfondire ulteriormente e in maniera dettagliata le responsabilità relative al servizio di misura, possibilmente con la predisposizione di una fase di consultazione dedicata a questa tematica, nel contesto della revisione tariffaria per il quarto periodo regolatorio;
- in relazione alle modalità di remunerazione delle attività di certificazione di fine lavori eseguite dai gestori di rete, i soggetti interessati concordano con la proposta di introduzione di un corrispettivo differenziato per scaglioni di potenza. Alcuni dei soggetti (in particolare i gestori di rete), pur condividendo in principio tale proposta, ritengono che i corrispettivi proposti, con particolare riferimento agli impianti di taglia più elevata, non siano coerenti con la realtà del mercato come risulterebbe da analisi condotte in occasione della predisposizione dei contratti di appalto per l'affidamento dell'attività a professionisti esterni;
- i soggetti interessati concordano con le tempistiche proposte per il versamento, da parte del soggetto richiedente, del corrispettivo di cui al precedente alinea e condividono l'opportunità di introdurre indennizzi automatici in caso di ritardo da parte del gestore di rete; alcuni gestori di rete ritengono impropria l'applicazione di indennizzi automatici perché eventuali ritardi non comportano il venir meno del diritto ad una determinata tariffa incentivante. Altri soggetti ritengono che l'ammontare di tali indennizzi sia troppo basso; altri ancora propongono di limitare l'erogazione dell'indennizzo automatico da parte del gestore di rete ai soli casi in cui il ritardo nello svolgimento della verifica riguardi impianti già entrati in esercizio;
- con la deliberazione ARG/elt 205/08 (recante istituzione di un'anagrafica per gli impianti di produzione di energia elettrica, poi confluita in GAUDÌ), l'Autorità ha già previsto di garantire l'interoperabilità dei database di GSE, GME, Terna e gestori di rete; e che l'interoperabilità dei database deve permettere al produttore di utilizzare solo i codici identificativi rilasciati dal CENSIMP (ora GAUDÌ) al fine di

comunicare a GSE, GME, Terna e agli altri gestori di rete i dati dell'impianto, nonché delle sezioni e dei gruppi di generazione che lo compongono;

- con la deliberazione ARG/elt 148/11, l'Autorità, tra l'altro, ha definito tempistiche vincolanti per il completamento, da parte di Terna, del sistema GAUDÌ e ha definito un criterio per il riconoscimento a consuntivo dei costi finalizzato a promuovere il rispetto delle tempistiche da parte di Terna.

Ritenuto opportuno:

- dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale 5 maggio 2011, e in particolare:
 - aggiornare l'articolo 56, comma 56.2, del TIT, ricomprendendo, tra gli oneri coperti dal Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, anche gli oneri sostenuti dal GSE al fine di erogare le tariffe incentivanti previste dal decreto interministeriale 5 maggio 2011, nonché per la gestione delle attività previste dal medesimo decreto;
 - prevedere che il GSE, al fine di dare attuazione all'articolo 22, commi 7 e 8, del decreto interministeriale 5 maggio 2011 realizzi un sistema informatico che acquisisca direttamente dal GAUDÌ le informazioni ivi presenti e richieda al responsabile dell'impianto l'inserimento, tramite portale GSE, delle sole informazioni che non sono inseribili in GAUDÌ; e che, nel caso in cui il responsabile dell'impianto evidenzi l'esistenza di dati non aggiornati presenti tra le informazioni che il GSE ha acquisito da GAUDÌ, sia necessario che il medesimo responsabile proceda dapprima ad aggiornare sul portale di Terna le informazioni contenute in GAUDÌ e, solo successivamente, a completare l'istanza sul portale del GSE. Ciò al fine di garantire l'univocità e l'unidirezionalità dei flussi informativi oltre che il contenimento dei costi in capo ai clienti finali, ponendo in capo alla componente tariffaria A3 solo i costi attribuibili alla soluzione più efficiente;
 - prevedere disposizioni relative all'implementazione dei portali informatici del GSE affinché sia garantita l'interoperabilità con GAUDÌ e al riconoscimento dei relativi costi;
 - rimandare ad un successivo provvedimento, da adottarsi nel corso del 2012, la definizione delle modalità con le quali l'energia elettrica prodotta e immessa in rete da impianti fotovoltaici che entreranno in esercizio dall'1 gennaio 2013, a cui verrà riconosciuta la tariffa fissa onnicomprensiva, che verrà commercialmente ritirata dal GSE, debba essere collocata da quest'ultimo sul mercato, precisando quindi quali costi debbano permanere in capo alla componente tariffaria A3. Ciò al fine di allineare tali modalità a quelle che si renderanno necessarie, a partire dall'1 gennaio 2013, a seguito dell'implementazione dei decreti che daranno attuazione al decreto legislativo n. 28/11 in relazione alle altre fonti rinnovabili;
- rimandare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale 5 maggio 2011 ad un successivo provvedimento in materia di regolazione del servizio di misura dell'energia prodotta, immessa e/o prelevata, da adottarsi entro la fine del 2011, poiché la definizione delle responsabilità del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta ha delle implicazioni anche su altri aspetti della regolazione, il che rende opportuno il

coordinamento con la più generale revisione della regolazione del servizio di misura per il nuovo periodo regolatorio 2012-2015;

- dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto interministeriale 5 maggio 2011, e in particolare:
 - definire un corrispettivo convenzionale, in capo ai soggetti responsabili degli impianti di produzione oggetto delle attività di certificazione, differenziato per scaglioni di potenza dell'impianto fotovoltaico;
 - quantificare i valori del corrispettivo convenzionale tenendo conto dei controlli documentali, della presunta ripartizione degli impianti fotovoltaici oggetto delle attività di certificazione per scaglioni di potenza (prevalentemente concentrati tra 200 kW e 1 MW) e delle verifiche che il GSE ha ritenuto debbano essere effettuate dai gestori di rete; confermare, pertanto, i valori del corrispettivo convenzionale proposti nel documento per la consultazione nel caso di impianti di potenza fino a 6 MW poiché tali valori applicati alla presunta ripartizione degli impianti fotovoltaici oggetto delle attività di certificazione per scaglioni di potenza, permettono di ottenere un valore medio prossimo ai costi attualmente riconosciuti dal GSE per le verifiche sugli impianti fotovoltaici; aumentare i valori proposti nel caso di impianti di potenza superiore a 6 MW anche tenendo conto della scarsa numerosità dei medesimi;
 - prevedere che il corrispettivo convenzionale sia versato dal soggetto che richiede la connessione (che può coincidere con il soggetto responsabile ai fini dell'incentivazione prevista dal decreto interministeriale 5 maggio 2011) e definire le tempistiche per il versamento;
 - prevedere che il gestore di rete, qualora non effettui la verifica prevista dal decreto interministeriale 5 maggio 2011 entro i 30 giorni previsti dal medesimo decreto, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, sia tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a quelli previsti dall'articolo 14, comma 14.1, e dall'articolo 28, comma 28.1, del TICA;
- dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 5 maggio 2011, rinviando, in fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2012 a quanto stabilito, su tale punto, della deliberazione ARG/elt 181/10, fatte salve modifiche derivanti dall'esito del contenzioso tuttora pendente presso il Tar Lombardia, in quanto tale regolazione già esistente è compatibile con il nuovo dettato normativo

DELIBERA

Articolo 1

Copertura delle risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti previste dal decreto interministeriale 5 maggio 2011 e per la gestione delle attività previste dal medesimo decreto

1.1 Il Testo Integrato Trasporto viene modificato nei seguenti punti:

- all'articolo 1, comma 1.1, dopo la definizione di "decreto ministeriale 18 dicembre 2008" sono inserite le seguenti definizioni: “

- **decreto 6 agosto 2010** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 6 agosto 2010;
 - **decreto 5 maggio 2011** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 5 maggio 2011;”
- all'articolo 56, comma 56.2, dopo la lettera s), viene aggiunta la seguente lettera t): “
- t) l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare prevista dal decreto 5 maggio 2011 e gli oneri ad essa connessi relativi alla gestione delle attività previste dal medesimo decreto.”

Articolo 2

Disposizioni finalizzate alla definizione dell'anagrafica unica per gli impianti fotovoltaici

- 2.1 Le attività relative alla registrazione delle anagrafiche impianto, anche in coerenza con le finalità sottese all'articolo 22, commi 7 e 8, del decreto interministeriale 5 maggio 2011 avvengono secondo le seguenti fasi:
- a) a seguito della validazione dell'anagrafica dell'impianto sul sistema GAUDÌ da parte dei gestori di rete, ai sensi dell'articolo 36, comma 36.3, del TICA, e della successiva validazione tecnica delle UP che costituiscono il predetto impianto, ai sensi dell'articolo 36, comma 36.4bis, del TICA, il sistema GAUDÌ comunica al GSE le anagrafiche dell'impianto e delle relative UP attraverso i flussi e le modalità previste dalla deliberazione ARG/elt 124/10 e dal TICA;
 - b) il GSE viene aggiornato, secondo modalità concordate con Terna, su eventuali modifiche apportate alla predetta anagrafica, sull'avanzamento dell'iter della connessione relativo all'impianto di produzione ivi inclusa la data di attivazione della connessione e di entrata in esercizio degli impianti di produzione, secondo le modalità previste dalla deliberazione ARG/elt 124/10 e dal TICA;
 - c) qualora il responsabile dell'impianto di produzione richieda al GSE l'accesso ad incentivi (ivi incluso il quarto conto energia), al ritiro dedicato, allo scambio sul posto, ecc., il GSE acquisisce direttamente dal GAUDÌ le informazioni ivi presenti e richiede al responsabile dell'impianto l'inserimento tramite portale GSE delle sole informazioni che non sono inseribili in GAUDÌ;
 - d) nel caso in cui il responsabile dell'impianto evidenzi l'esistenza di dati non aggiornati presenti tra le informazioni che il GSE ha acquisito da GAUDÌ, il medesimo responsabile procede dapprima ad aggiornare sul portale di Terna le informazioni contenute in GAUDÌ e, solo successivamente, a completare l'istanza sul portale del GSE.
- 2.2 Il GSE segnala all'Autorità eventuali malfunzionamenti del sistema GAUDÌ o eventuali modifiche che debbano essere apportate al medesimo sistema al fine di ottimizzare la gestione dei flussi necessari al corretto svolgimento delle proprie attività.

- 2.3 L'Autorità, sentiti Terna e il GSE, definisce i livelli base per le prestazioni dei sistemi informatici realizzati, con particolare riferimento alla gestione dei flussi informativi tra le società coinvolte.

Articolo 3

Disposizioni relative all'implementazione dei portali informatici del GSE e al riconoscimento dei costi

- 3.1 Il GSE modifica i propri sistemi informatici per attuare quanto previsto dall'articolo 2 e garantirne l'interoperabilità con GAUDÌ. A tal fine, il GSE, entro il 31 gennaio 2012, sottopone alla verifica della Direzione Mercati dell'Autorità una relazione recante lo schema di progetto coerente con i principi e le finalità dell'articolo 2, evidenziando nel dettaglio:
- le modalità con cui il GSE acquisisce direttamente dal GAUDÌ le informazioni ivi presenti;
 - le informazioni ulteriori rispetto a quelle già presenti in GAUDÌ che, pertanto, devono essere acquisite direttamente dal GSE tramite il proprio portale;
 - le modalità con cui il GSE richiede al responsabile dell'impianto l'inserimento tramite portale delle sole informazioni che non sono inseribili in GAUDÌ;
 - le condizioni di funzionamento e di fruibilità del portale tramite il quale vengono gestiti i flussi informativi tra i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici e il GSE;
 - le tempistiche previste per l'implementazione dei sistemi informatici;
 - i costi attesi per la messa in opera e la gestione dei sistemi informatici.
- 3.2 Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 3.1, l'Autorità riconosce l'ammontare dei costi a preventivo relativi alle attività di cui al presente articolo, prevedendo condizioni finalizzate a garantire il rispetto delle tempistiche. L'Autorità può chiedere informazioni sulla relazione di cui al comma 3.1 che sospendono il suddetto termine. L'Autorità riconosce i soli costi incrementali rispetto a quelli già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti.
- 3.3 *Soppresso.*
- 3.4 *Soppresso.*
- 3.5 *Soppresso.*
- 3.6 *Soppresso.*

Articolo 4

Remunerazione delle attività di certificazione di fine lavori

- 4.1 Il corrispettivo convenzionale per la remunerazione delle attività di certificazione di fine lavori eseguite dai gestori di rete in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto interministeriale 5 maggio 2011 è pari a:
- a) 100 euro per potenze fino a 50 kW;
 - b) 200 euro per potenze superiori a 50 kW e fino a 100 kW;
 - c) 500 euro per potenze superiori a 100 kW e fino a 500 kW;
 - d) 700 euro per potenze superiori a 500 kW e fino a 1.000 kW;

- e) 1.000 euro per potenze superiori a 1.000 kW e fino a 6.000 kW;
 - f) 2.000 euro per potenze superiori a 6.000 kW e fino a 10.000 kW;
 - g) 4.000 euro per potenze superiori a 10.000 kW.
- 4.2 A decorrere dall'1 dicembre 2011, il corrispettivo convenzionale di cui al comma 4.1 è versato dal soggetto che richiede la connessione al gestore di rete all'atto dell'invio al medesimo gestore della comunicazione di completamento della realizzazione dell'impianto di produzione (data di completamento dell'impianto), dando evidenza dell'avvenuto pagamento. In caso di mancato pagamento e/o mancata evidenza dell'avvenuto pagamento, il gestore di rete invia un sollecito al richiedente, prevedendo che l'evidenza dell'avvenuto pagamento è condizione necessaria per la decorrenza del tempo per l'attivazione della connessione.
- 4.3 Nei casi in cui, all'1 dicembre 2011, sia già stata effettuata la comunicazione di completamento della realizzazione dell'impianto di produzione, il gestore di rete richiede al soggetto che richiede la connessione il versamento, entro i successivi 30 giorni, del corrispettivo di cui al comma 4.1. Nel caso in cui tale scadenza sia antecedente o corrispondente alla data di decorrenza del tempo per l'attivazione della connessione, in caso di mancato pagamento e/o mancata evidenza dell'avvenuto pagamento, il gestore di rete invia un sollecito al richiedente, prevedendo che l'evidenza dell'avvenuto pagamento è condizione necessaria per la decorrenza del tempo per l'attivazione della connessione. In tutti gli altri casi, in caso di mancato pagamento e/o mancata evidenza dell'avvenuto pagamento, il gestore di rete invia un sollecito al richiedente. Qualora il richiedente non effettui il pagamento e/o non dia evidenza dell'avvenuto pagamento entro i successivi 30 giorni, il gestore di rete ne dà comunicazione al GSE, che sospende l'erogazione dell'incentivo. Tale sospensione cessa i propri effetti a seguito della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, inviata dal richiedente al gestore di rete ed eventualmente, per conoscenza, al GSE, e a seguito della comunicazione, da parte dei gestori di rete al GSE, dell'avvenuto pagamento.
- 4.4 Il gestore di rete, qualora non effettui la verifica prevista dal decreto interministeriale 5 maggio 2011 entro i 30 giorni previsti dal decreto interministeriale 5 maggio 2011, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Articolo 5

Indennizzi nel caso in cui il ritardo dei gestori di rete comporta la perdita del diritto ad una tariffa incentivante

- 5.1 Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 5 maggio 2011, si rinvia, in fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2012, a quanto stabilito, su tale punto, dalla deliberazione ARG/elt 181/10 e sue successive modifiche e integrazioni.

Articolo 6

Disposizioni finali

- 6.1 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., alla società Terna S.p.A. e alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
- 6.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni